



N.5748 di repertorio. N.3148 di raccolta.

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di settembre ad ore nove

(27 settembre 2024 h.9,00')

in Reggio Emilia (RE) nel mio recapito in vicolo Trivelli al n.6

avanti a me Dottor GIAN SIMONE GRASELLI, Notaio in Gualtieri (RE), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Reggio Emilia

E' PRESENTE LA SIGNORA:

PAPAGNI MARIA BEATRICE, nata a Monfalcone (GO) il 29 agosto 1996, residente a Trieste in Viale Miramare n.27

formatrice teatrale

codice fiscale:PPG MBT 96M69 F356M

cittadina italiana

la quale interviene al presente atto esclusivamente in rappresentanza della associazione non riconosciuta

"NASSAU TEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

con sede legale in Reggio Emilia (RE) in Via Fratelli Cervi n.105, codice fiscale: 03014270353

iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con repertorio n.122311

come da determina del Dirigente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n.24838 del 22 novembre 2023

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dotata di tutti i poteri come da Statuto e come per legge

comparente della cui identità personale, nonché qualifica e poteri, io Notaio sono certo.

E la stessa comparente, agendo esclusivamente in rappresentanza come sopra, mi richiede di ricevere il presente atto

PREMESSO

- che in data 11 aprile 2023, con scrittura privata registrata a Reggio Emilia il 18 maggio 2023 al n.1394 serie 3, è stata costituita l'Associazione "NASSAU TEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", la quale, in tale sede, ha adottato un testo statutario predisposto nel rispetto del D.lgs.117/2017 (Riforma del Codice Terzo Settore) in funzione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- che la detta associazione, a seguito di regolare domanda di iscrizione, è stata iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con repertorio n.122311, come da determina del Dirigente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n.24838 del 22 novembre 2023

Registrato a Reggio Emilia

il 3 ottobre 2024

al n. 14354

Serie 1T

- che agli atti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Ufficio Regionale dell'Emilia Romagna, risulta già depositato in sede di iscrizione lo statuto dell'associazione (registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 13 novembre 2023 al n.2771 serie 3) conforme alla normativa del terzo settore e in particolare al D.lgs n.117 del 3 luglio 2021 ed s.m.i.

- che con atto a mio ministero ricevuto in data 1° luglio 2024, repertorio n.5575/3056, debitamente registrato a Reggio Emilia il 3 luglio 2024 al n.10083 serie 1T, l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione "NASSAU TEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" ha deliberato di richiedere e di ottenere la personalità giuridica per poter divenire Associazione Riconosciuta

- che al fine di ottenere la personalità giuridica nell'apposito registro è stato necessario attestare la sussistenza del patrimonio minimo dell'associazione, attestazione avvenuta con atto a mio ministero ricevuto in data 1° luglio 2024, repertorio n.5574/3055, debitamente registrato a Reggio Emilia il 3 luglio 2024 al n.10082 serie 1T

- che a seguito di deposito del Verbale di Assemblea degli associati sopra indicato e dell'atto di attestazione del patrimonio minimo sopra indicato presso l'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in data 6 settembre 2024, con comunicazione inviata tramite pec, la Dirigente Area Infanzia e Adolescenza - Pari Opportunità del detto Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedeva all'associazione il deposito dello statuto reso nella forma pubblica/notarile

- che pertanto è interesse della Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione signora PAPAGNI MARIA BEATRICE, con il presente atto, consegnare e depositare a me Notaio copia dello statuto della associazione (già depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione) al fine del successivo deposito/iscrizione presso l'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

il tutto al fine di ottenere la personalità giuridica della associazione

e pertanto in adempimento della delibera dell'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione come da atto a mio ministero ricevuto in data 1° luglio 2024, repertorio n.5575/3056, sopra già citata

TUTTO CIO' PREMESSO

approvato e confermato

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente signora PAPAGNI MARIA BEATRICE, in

rappresentanza dell'associazione "NASSAU TEATRO ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE SOCIALE", nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'ente mi

consegna/esibisce/deposita

il testo statutario dell'associazione (registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 13 novembre 2023 al n.2771 serie 3), predisposto nel rispetto del D.lgs.117/2017 (Riforma del Codice Terzo Settore) e pertanto conforme a detta normativa

che si allega ad integrante al presente atto sotto la lettera "A"

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Si richiede la registrazione del presente atto con la imposta fissa di registro

La comparente mi conferma l'esatta indicazione dei numeri di Codice Fiscale sopra indicati, esonerandomi da ogni responsabilità al riguardo.

Si omette la lettura degli allegati per concorde volontà della comparente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto

alla comparente, la quale lo approva ed a conferma con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore nove e sedici minuti.

Consta il presente atto di due fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su sei intere facciate e sino a qui della sesta e da me completato.

F.to Maria Beatrice Papagni;

F.to Gian Simone Grasselli Notaio.



ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'Associazione denominata "NASSAU TEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", abbreviabile in "NASSAU TEATRO APS", è costituita quale Associazione culturale, di promozione sociale di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.,

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'Associazione ha sede nel Comune di Reggio nell'Emilia; il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, valorizzare, stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità, promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale filodrammatica in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, svolgere attività di formazione per l'apprendimento delle discipline teatrali.

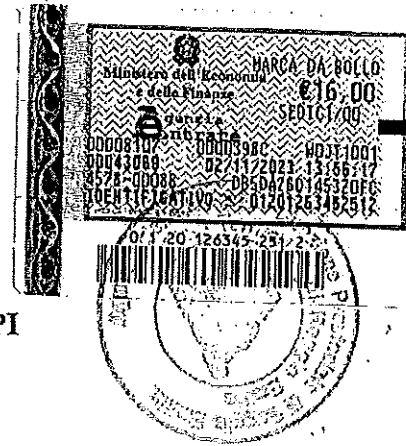
A tal fine si prevede lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività ad interesse generale aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, quali: ottenere sponsorizzazioni, raccogliere pubblicità, la costruzione e la gestione di un sito internet dedicato all'associazione, la costruzione e la gestione diretta o indiretta di sale ed altri impianti idonei allo svolgimento delle attività suddette contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio, nonché quant'altro conducente al



raggiungimento del fine associativo, in esso compreso la partecipazione a manifestazioni, intesi come strumento primario e fondamentale di valorizzazione delle energie e potenzialità dell'Associazione.

L'Associazione Nassau Teatro APS allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di bilancio conseguiti direttamente o indirettamente, dovranno essere utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi, senza alcuna limitazione con riferimento a condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza o per delega scritta ad uno o più consiglieri, comunicando entro 60 giorni in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di associativa annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti soci, in caso di rigetto della domanda, entro i successivi 30 giorni possono proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

man/ret pgn

man/ret pgn

✓

Dei Vecchi

Articolo 5

-Diritti e doveri dei soci -

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interi e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriali sui medesimi;
- ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni;
- ad accedere alle cariche associative.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 6

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può dimettersi l'associato che non intende proseguire la propria partecipazione alla vita Associativa.

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente l'associato che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato dimissionario, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti e non può in alcun modo partecipare all'attività dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Lu. Simon *Carla* *Robb*

nona Petrus Pignani

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 7

- Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, comma 5 in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, comma 2 del C.C..

Articolo 8

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione secondo il principio del voto singolo. Il diritto di voto spetta ai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

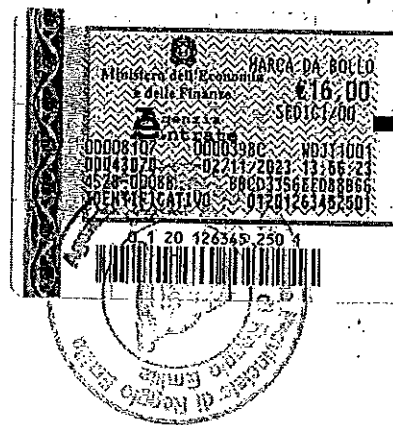
All'assemblea spettano inderogabilmente i seguenti compiti:

- elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approvare i regolamenti interni;
- effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- deliberare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- nominare l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nel



mae prot. 14

Sei veduto

mae prot. 14

locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso della convocazione potrà avvenire anche mediante la pubblicazione sul giornale associativo o sito internet istituzionale, invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Ogni associato impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni associato però non può ricevere più di due deleghe. Nessuno associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 purché sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati persone fisiche ed in merito al conflitto d'interessi si applica l'Art. 2475-ter del c.c.. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto;
- predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati per la relativa approvazione;

Luca Sanna Gualdi



more Pietro Pappalardo

more Pietro Pappalardo

more Pietro Pappalardo

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- nominare al proprio interno eventuali amministratori delegati specificandone limiti e poteri;
- delibera domande di ammissione pervenute;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione e di frequenza alla vita Associativa;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- nominare il Direttore Artistico;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei soci;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 10

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 11

- Direttore Artistico -

Il Direttore Artistico, deve essere associato dell'Associazione e ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni e delle manifestazioni artistiche organizzate dall'Associazione.

Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea.

Alla carica di Direttore Artistico può essere nominato anche un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

- Organo di Controllo -

more/beta Ppp

more/beta Ppp

Desiderio

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

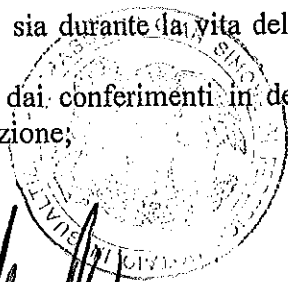
Articolo 13

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten note: non/bat. M]

[Handwritten note: Dec. 10/11]

2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 15

- Scritture contabili e Bilancio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati entro i 30 giorni successivi, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

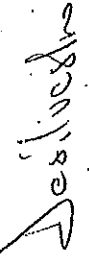
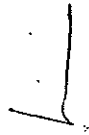
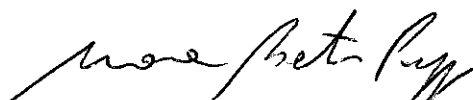
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -



In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

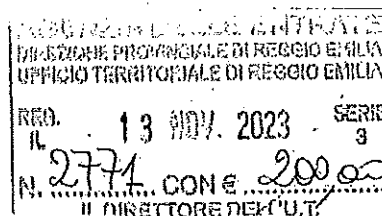
Articolo 17

- Disposizioni generali e transitorie -

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile,

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta



(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Direz. della Provinc. di Reggio Emilia

Nicola Parziale



[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

[Firma]

[Firma]



Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file Statuto_2023-11-02.pdf.p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 20/09/2024 alle 09:52:01 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) MARIA BEATRICE PAPAGNI	Intesi Group S.p.A.	✓

3. Dettagli

- Nome file: Statuto_2023-11-02.pdf.p7m
- Impronta del file: 24dcd7012abfc52ed69ef986b3945e00639361bb673b53131b9b448fa6f89ad8
- Algoritmo di impronta: SHA256
- Tipo: p7m
- Data della verifica: 20/09/2024 alle 09:51:50 UTC

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - MARIA BEATRICE PAPAGNI

Questa firma è stata apposta da MARIA BEATRICE PAPAGNI, C.F./P.IVA TINIT-PPGMBT96M69F356M, nazione IT. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: 13/11/2023 alle 16:09:20 UTC

La firma è apposta con algoritmo SHA256.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - MARIA BEATRICE PAPAGNI

- Nome e Cognome del soggetto: MARIA BEATRICE PAPAGNI

Rapporto di verifica generato mediante l'applicazione eSign del Consiglio Nazionale del Notariato

La Signora Maria Beatrice Papagni



- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-PPGMBT96M69F356M
- Titolo: Non disponibile
- Organizzazione: Non disponibile
- Nazione: IT
- Numero di serie: 08 76 3f 34 8b c1 0b 3e
- Rilasciato da: Intesi Group S.p.A.
- Usi del certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.16.6, <https://www.intesigroup.com/en/documents/>
- Validità: dal 05/05/2023 alle 06:58:26 UTC al 05/05/2026 alle 06:58:26 UTC
- Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero 9980 emessa in data 20/09/2024 alle 09:26:17 UTC
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 20/09/2024 alle 09:51:56 UTC

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

- Nome e Cognome del soggetto: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2
- Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile
- Titolo: Non disponibile
- Organizzazione: Intesi Group S.p.A.
- Nazione: IT
- Numero di serie: 0f 7b 42 64 f1 cc 75 9c
- Rilasciato da: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2
- Usi del certificato: CRL signature, Key certificate signature (6)
- Scopi del certificato: <http://www.intesigroup.com/en/documents>
- Validità: dal 23/11/2017 alle 10:10:33 UTC al 18/11/2037 alle 10:10:33 UTC